

N. R.G. 2021

**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE****UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli	Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo	Giudice
dott. Cristian Soscia	Giudice

Letta l'istanza di esdebitazione proposta in data 24.11.23 da TIT. D.I.

OMONIMA , dichiarato fallito con sentenza del ;

Rilevato che il fallimento è stato chiuso con decreto del 2.11.2023;

Visto il parere del Curatore;

Rilevata la mancata costituzione del Comitato dei Creditori;

Rilevato che il Curatore ha riferito che parte ricorrente:

- ha cooperato con gli organi della procedura e si è adoperata per il proficuo svolgimento delle operazioni;
- non ha ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
- ha consegnato al curatore la corrispondenza relativa ai rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento;
- non ha beneficiato di altra esdebitazione;
- non ha posto in essere alcuna delle condotte descritte al n. 5 dell'art. 142 l. fall;

- ha soddisfatto i creditori concorsuali nella misura dell'1,45% del totale dei crediti ammessi al passivo;

Rilevato che dal certificato generale del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti nulla risulta;

Rilevato che nel procedimento si è costituito l'INPS, che si è opposto alla concessione del beneficio deducendo che la materia previdenziale e contributiva ha ad oggetto diritti indisponibili e che, in particolare, per quanto attiene ai contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti il mancato pagamento comporta la ricaduta dei relativi oneri sulla collettività;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'esdebitazione richiesta ricorrendo, come riferito dal curatore e come risulta dalla documentazione allegata, le condizioni soggettive di cui all'art. 142, c. 1, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6);

Ritenuto, quanto al requisito oggettivo di cui al comma 2, costituito dal soddisfacimento parziale dei crediti concorsuali, che, per quanto nella fattispecie i creditori siano stati soddisfatti soltanto nella misura dell'1,45 %, debba considerarsi come lo stesso non sia più previsto nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza emanato in coerenza alla direttiva UE 2019/1023; che nonostante il codice della crisi non si applichi alle procedure, come quella in oggetto, pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, la predetta direttiva imponga una interpretazione del diritto interno, anche preesistente alla stessa, conforme al diritto europeo laddove all'art. 20, par. 2, prevede: *“Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori”*; che pertanto nell'interpretare il requisito oggettivo previsto dall'art. 142, c. 2, l.f., non possa prescindere dall'esame della situazione individuale dell'imprenditore e debba aversi riguardo non a percentuali di soddisfacimento astratte ma all'attivo in concreto disponibile, attivo che nella presente procedura

fallimentare è stato messo integralmente a disposizione dei creditori, garantendo loro la massima soddisfazione possibile;

Ritenuto, inoltre, quanto ai motivi di opposizione dedotti dall'INPS, che la particolare natura dei crediti di cui l'istituto è portatore, non possa escludere la concessione del beneficio, non contenendo la norma in questione alcuna distinzione in ordine alla natura dei crediti o ai soggetti, pubblici o privati, che ne siano titolari, fatta eccezione per quelli menzionati espressamente dal comma 3, tra i quali non rientrano quelli dell'opponente; in particolare, ai sensi del comma 3: *“Restano esclusi dall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti”* e non vi è dubbio che i crediti previdenziali e contributivi fatti valere dall'INPS non appartengano a tali categorie, neppure trattandosi di obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa poiché, invece, strettamente collegate all'esercizio medesimo di cui costituiscono necessaria conseguenza (in questo senso Cass. 4844/2016);

P.Q.M.

Dichiara inesigibili nei confronti di TIT. D.I. OMONIMA
() i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Firenze, 24/01/2024

La Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli